

STATUTO DEL CAMPER CLUB MAREMMA

ART. 1 E' costituita in Grosseto l'Associazione denominata CAMPER CLUB MAREMMA, con sede in Viale Europa, 161 a Grosseto, con durata illimitata;

ART. 2 L'Associazione, apolitica, aconfessionale, senza alcuna finalità lucrativa, si propone di:

- a) Intraprendere ogni azione ritenuta utile allo svolgimento delle attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità dei propri associati utenti di camper;
- b) Svolgere opera di sensibilizzazione ecologica, culturale e socializzazione tra i propri aderenti favorendo uno scambio di informazioni ed esperienze in vista dell'organizzazione dei viaggi di gruppo;
- c) Ricercare gli strumenti per attuare un migliore e più economico godimento dei camper in possesso dei Soci, quali aree di sosta e di rimessaggio attrezzati, anche in relazione alle leggi e regolamenti vigenti;
- d) Programmare ed organizzare raduni, richiamando utenti anche da fuori provincia allo scopo di far conoscere e valorizzare il territorio maremmano.

ART. 3 Si intendono SOCI ORDINARI i possessori o utenti di CAMPER che, inoltrata domanda al Consiglio Direttivo ed avendone avuta accoglienza, siano in regola con il pagamento della quota sociale prevista;

Sono SOCI FAMILIARI il coniuge o convivente del SOCIO ORDINARIO, purché anch'essi in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 4 L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

ART. 5 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci ed ai rendiconti. Il numero dei soci è illimitato. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

ART. 6 La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 15,00 per i soci ordinari e di € 10,00 per i soci familiari e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

ART. 8 Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- quote associative
- proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci ed a terzi con attività marginali di carattere commerciale
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni
- proventi da attività e/o manifestazioni

ART. 9 L'Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto ed i criteri di ammissione a socio.

ART. 10 La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

ART. 11 L'Associazione potrà aderire ad ENTI, FEDERAZIONI ed ASSOCIAZIONI a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

ART. 12 L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, e-mail, ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 8 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate ai consiglieri. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci.

ART. 13 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

ART. 14 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo di Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione,

redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre ed ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

ART. 15 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è il responsabile della cassa sociale e potrà disporre del conto bancario solo a firma congiunta con il Presidente.

ART. 16 Le cariche sociali avranno durata di DUE anni e saranno rieleggibili.

ART. 17 Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo cui si riferisce.

ART. 18 Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

ART. 19 Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

ART. 20 In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

NORMA FINALE: Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.